

2012



Editore:

www.commercialistatelematico.com

Autore: Enrico Larocca

LE RETI D'IMPRESA

(ASPETTI OPERATIVI E CONTABILI)

Le reti d'impresa previste dall'art. 42 del D.L. 31/05/2010 n.78 convertito in Legge 30/07/2010 n. 122, concepite come strumento di innovazione e di accrescimento della competitività imprenditoriale, sono organismi che possono beneficiare di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché della possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini stabiliti da apposito regolamento ministeriale. Le recenti modifiche ai contratti di rete apportate dall'art. 36, D.L. 18/12/2012, hanno introdotto la possibilità di attribuire alla Rete stessa, la soggettività giuridica, mediante iscrizione nel Registro delle imprese. Appare importante definire gli aspetti contabili sia della rete d'impresa che delle società partecipanti.

ASPETTI GENERALI

Le reti d'impresa previste dall'art. 42 del D.L. 31/05/2010 n.78 convertito in Legge 30/07/2010 n. 122, concepite come strumento di innovazione e di accrescimento della competitività imprenditoriale, sono organismi che possono beneficiare di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché della possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini stabiliti da apposito regolamento ministeriale. In particolare, **l'agevolazione prevede la sospensione d'imposta della quota degli utili dell'esercizio destinata dalle imprese che aderiscono o sottoscrivono un contratto di rete, fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2012, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Secondo la norma, la quota degli utili accantonati in apposita riserva, concorre a formare il reddito se utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio ovvero viene meno l'adesione al contratto di rete.**

LIMITE ALLA QUOTA DI UTILI IN SOSPENSIONE

La quota di utili che può essere sottoposta a regime sospensivo non può superare 1 milione di euro. L'accantonamento deve risultare da apposita riserva del patrimonio netto, iscritta in bilancio con la norma in forza della quale è stata istituita, vincolata agli scopi per la quale è stata creata e della quale occorre dare esplicita informazione nella Nota Integrativa.

L'agevolazione può essere fruita nel limite massimo di 20 milioni di Euro per l'anno 2011 e 14 milioni di euro per l'anno 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare.

Un recente intervento apparso sulla stampa specializzata¹, ha evidenziato una serie di problematiche, anche contabili, connesse al tema delle "Reti d'Impresa", disciplinato dall'art. 3 del D.L. 10/02/2009, n. 5, conv. con modificazioni in L. 09/04/2009 n. 33.

Ma cosa prevede la normativa in materia di "Reti d'impresa" ?

Al riguardo, l'art. 4-ter e 4 – quater della legge in commento, dispongono:

¹ G. DAN, "Reti d'impresa: iscrizione in bilancio e caso pratico", in Guida alla Contabilità e al Bilancio, ed. Il Sole 24 Ore, n. 22/2012, pag. 12 e ss.

4-ter. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:

- la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;
- l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete;
- l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
- la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
- l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all'attività dell'organo.

4-quater. Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.

Il contratto di rete, dunque, pone l'obbligo per le imprese aderenti di esercitare "in comune" una o più attività rientranti nell'oggetto sociale, con l'obiettivo di accrescere la reciproca capacità di innovazione e la competitività sul mercato. Le imprese aderenti alla rete, si obbligano ad una collaborazione finalizzata ad un accrescimento del livello di innovazione di competizione del gruppo, secondo uno schema para-consortile, vista l'applicabilità degli artt. 2614 (**Fondo Consortile**) e 2615 co. 2 (**Obbligazioni assunte dagli organi consortili**) del codice civile.

Art. 2614.

Fondo consortile.

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Art. 2615.

Responsabilità verso i terzi.

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far

valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

Alla luce del disposto normativo, i **caratteri essenziali del “Contratto di rete”** sono:

- a) **la presenza di più imprenditori;**
- b) **lo scopo di accrescere innovazione e competitività delle imprese aderenti alla rete;**
- c) **l'obbligo di collaborare e scambiarsi informazioni o prestazioni o esercitare una o più attività in comune.**

CONTENUTO DELL'AGEVOLAZIONE

Si tratta di una misura agevolativa, come precisato innanzi, che può determinare la sospensione della tassazione di una quota degli utili prodotta dalle imprese partecipanti alla “Rete imprenditoriale” destinata ad accantonamento ad un fondo patrimoniale comune ovvero al patrimonio dell'affare, previa comunicazione di apposito modello all'Agenzia delle Entrate di volersi avvalere delle agevolazioni previste dall'art. 42 del D.L. 78/2010, conv. con modificazioni in L. 122/2010.

Il modello reso disponibile con provvedimento direttoriale n. 2011/31139, denominato “modello RETI” deve essere presentato telematicamente tramite la rete Entratel, utilizzando un software denominato “AGEVOLAZIONERETI”, liberamente scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La trasmissione del modello, deve essere effettuata dal 02/05 al 23/05/2011, 2012 e 2013, relativamente ai periodi d'imposta in corso, rispettivamente, al 31/12/2010, 2011 e 2012.

Al Centro Operativo di Pescara, è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione della comunicazione.

CRITERI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'Agenzia delle Entrate sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare del risparmio d'imposta complessivamente richiesto, determina la percentuale massima di risparmio d'imposta spettante.

Detta percentuale è comunicata successivamente con apposito provvedimento direttoriale.

Con il provvedimento direttoriale del 14/06/2012, la percentuale massima di agevolazione fruibile in relazione al periodo d'imposta in corso al 31/12/2011, è stata del 86,5011 %, determinato rapportando l'ammontare complessivo delle risorse stanziare per l'anno 2012 e l'ammontare complessivo del risparmio d'imposta richiesto attraverso il modello "RETI" entro il 23/05/2012 pari a Euro 16.184.763.

% di reddito agevolabile tramite il modello RETI = $(14.000.000/16.184.763) \times 100$, arrotondato al 4 decimale.

Mod. RETI

COMUNICAZIONE CONTENENTE I DATI PER LA FRUIZIONE DEI VANTAGGI FISCALI PER LE IMPRESE APPARTENENTI ALLE RETI D'IMPRESA

Art. 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

Codice fiscale dell'impresa richiedente: _____ Periodo d'imposta in corso al 31/12/ _____

Persone fisiche

Cognome: _____ Nome: _____ Sesso: M F I

Data di nascita: _____ Comune (o Stato estero) di nascita: _____ Provincia (Italia): _____

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Denominazione o ragione sociale: _____ Natura giuridica: _____

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Codice fiscale del firmatario: _____ Codice tributario: _____ Codice fiscale società: _____

Cognome: _____ Nome: _____ Sesso: M F I

Data di nascita: _____ Comune (o Stato estero) di nascita: _____ Provincia (Italia): _____

REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome: _____ Nome: _____

RECAPITI

Telefono: _____ Cellulare: _____ Fax: _____ Indirizzo di posta elettronica: _____

RINUNCIA ALL'AGEVOLAZIONE

L'impresa dichiara di voler rinunciare totalmente all'agevolazione relativa alla comunicazione già presentata

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, in qualità di titolare ovvero rappresentante legale dell'impresa, sotto la propria responsabilità, DICHIARA di fruire dell'agevolazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con la sottoscrizione della comunicazione si elegge domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni ricorso inerente la presente comunicazione e si dichiara di aver preso conoscenza della "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003".

SOTTOSCRIZIONE

FIRMA _____

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario: _____

Riservato all'intermediario Data dell'impegno: _____ FIRMA DELL'INTERMEDIARIO _____

QUADRO A

Quanto utile _____ Risparmio d'imposta _____

Il modello messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate è quello riportato nella figura a lato:

ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

Il Contratto di Rete, come specificato nell'art. 4 - ter, deve essere redatto per iscritto mediante **atto pubblico** o **scrittura privata autenticata** ovvero **firmato digitalmente** o con **firma elettronica autenticata** secondo le disposizioni degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) di **ciascun imprenditore aderente o dal**

legale rappresentante delle società partecipanti. Tenendo presente il contenuto dell'art. 2615 - bis del codice civile, applicabile in quanto compatibile, è posto l'obbligo di indicare nella corrispondenza delle

imprese aderenti alla “Rete, di indicare l’Ufficio del Registro delle imprese presso il quale è iscritta e il numero d’iscrizione.

IL FONDO PATRIMONIALE

Se il contratto di rete prevede **l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune** che svolga un’attività esterna, anche commerciale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei consorzi con attività esterna regolate dagli art. 2614 e dall’art. 2615, co. 2².

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

L’organo comune, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, deve redigere una situazione patrimoniale, osservando per quanto compatibili, le disposizioni al bilancio d’esercizio previste per le società per azioni, da presentare al Registro delle Imprese dove la “RETE” ha la sede. Pur non condividendo l’espressione usata dal legislatore per identificare il “Conto Annuale” della “RETE d’Impresa” - visto che nella terminologia ragionieristica *la SITUAZIONE PATRIMONIALE è un conto che contempla solo lo STATO PATRIMONIALE* – dobbiamo prendere atto dalla volontà del legislatore di obbligare le “RETI” a redigere e trasmettere un vero e proprio bilancio d’esercizio, rispettoso sia della clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della rete, sia dei principi di correttezza, completezza, veridicità, competenza e continuità propri dei bilancio delle società di capitali.

ASPETTI CONTABILI

LE SCRITTURE CONTABILI DELLA RETE

La scrittura di costituzione del Fondo Patrimoniale comune sarà quella usuale con la quale si rilevano gli apporti delle imprese aderenti all’organismo, distinguendo tra apporti in denaro, in natura e misti.

A partita doppia, ipotizzando un apporto di Euro 20.000 in denaro per due società in rete, si avrà:

² [Per un approfondimento sulle tematiche del consorzio e del fondo consortile al quale si ispira il Fondo comune delle imprese in rete, si veda Enrico Larocca in I Consorzi: aspetti operativi e contabili, commercialistatelematico.com ed. 2010.](#)

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Società X S.r.l. c/apporti	A - A)	20.000,00	
Società Y S.r.l. c/apporti	A - A)	20.000,00	
Fondo patrimoniale comune	P - A I)		40.000,00
sottoscritto il fondo patrimoniale comune			

Seguirà la scrittura per il versamento degli apporti, rilevata a P.D. con la seguente scrittura:

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Banca c/c	A - C IV 1)	40.000,00	
Società X S.r.l. c/apporti	A - A)		20.000,00
Società Y S.r.l. c/apporti	A - A)		20.000,00
versate quote per il fondo patrimoniale comune			

LE SCRITTURE CONTABILI DELLE IMPRESE PARTECIPANTI

Le imprese partecipanti, a loro volta, rileveranno la sottoscrizione delle partecipazioni nella Rete d'Impresa, in contropartita della somma spesa per la sottoscrizione delle quote.

A P.D. rileveremo, sia per la società X che Y, la seguente scrittura :

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Partecipazioni nella Rete d'impresa Gamma	A - B III 1 a)	20.000,00	
Banca c/c	A - C IV 1)		20.000,00
Per nostra sottoscrizione quote rete d'impresa GAMMA			

LA COSTITUZIONE DELLA RISERVA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

Le imprese partecipanti alla "RETE" possono usufruire delle agevolazioni fiscali stabilite dall'art. 42 del D.L. n. 78/2010, conv. con modif. in L. n. 122/2010, accantonando fino al periodo d'imposta in corso al

31/12/2012, in apposita riserva qualificata con la legge istitutiva dell'agevolazione, una quota degli utili d'esercizio, destinata ad alimentare il fondo patrimoniale comune o il patrimonio destinato all'affare, nel limite massimo di 1 milione di euro. La rilevazione dell'accantonamento ad apposita riserva sarà rilevato con la scrittura:

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Utile d'esercizio	P - A IX)	15.000,00	
Riserva per rete d'impresa ex art. 42 D.L. 78/2010	P - A V II)		15.000,00
per accantonamento a riserva di rete in sospensione d'imposta.			

ASPETTI FISCALI

La sospensione d'imposta è attuata mediante apposita variazione in diminuzione sulla base del reddito imponibile relativo al periodo d'imposta cui gli utili si riferiscono, fatto che comporterà l'utilizzazione (considerando il modello USC 2012, per il periodo d'imposta 2011) :

- **del rigo RS105** → per la rilevazione dell'incentivo fiscale, in cui indicare sia la quota di utili accantonata, sia la quota di utili a tassazione sospesa. Ad es. posto che la quota detassata per il 2011 è stata del 86,501 %, a fronte di un utile accantonato di 20.000 Euro, da indicare nel campo 1 del rigo RS105, la quota detassata che era da indicare nel campo 2 del rigo RS 105, ammontava ad Euro 17.300;
- **del rigo RF50, col. 4** → nel quale indicare - stando al nostro esempio numerico – come variazione in diminuzione, la quota di utile detassato di 17.300 Euro.

L'agevolazione vale solo ai fini delle imposte IRES/IRPEF e solo in sede di calcolo del saldo d'imposta; mentre è irrilevante ai fini del calcolo dell'acconto delle stesse imposte. L'accantonamento è fiscalmente irrilevante anche agli effetti dell'IRAP. **L'utilizzazione per scopi di copertura di perdite fiscali, non fa venir meno il regime di detassazione.**

Matera, 19/12/2012

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2012 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.